

- dell'affidatario o dei suoi eredi, qualora il familiare affidatario non intendesse più conservarla o in caso di decesso dello stesso;
- g) la insussistenza di impedimenti alla consegna derivanti da vincoli determinati dall'Autorità giudiziaria o di pubblica sicurezza.
- h) l'obbligo di informare l'Amministrazione Comunale della variazione della residenza dell'affidatario, contestualmente alla richiesta di nuova residenza in altro Comune per ottenere preventivamente:
- l'autorizzazione al trasferimento da parte del Comune di precedente affido
 - l'autorizzazione preventiva all'affidamento da parte del Comune di nuova destinazione (In attesa ed in mancanza di ciò l'urna dovrà essere affidata all'Autorità Comunale per la sua conservazione all'interno del Cimitero, con spesa a carico dell'affidatario)
- e cambi eventuali del luogo di conservazione dell'urna cineraria, ove diversi dalla residenza, entro il termine di 10 giorni.
- i) Che l'assegnatario libera l'Amministrazione comunale da qualsiasi responsabilità in merito a controversie di natura familiare relative alla scelta del luogo di conservazione dell'urna cineraria.
4. Nel caso in cui l'affidatario o i suoi eredi intendano recedere dall'affidamento delle ceneri, possono conferirle al cimitero per provvedere alla loro sepoltura.
5. La consegna dell'urna cineraria, agli effetti dell'art. 343 del T.U. delle leggi sanitarie 27 luglio 1934, n. 1265 si farà constatare da apposito verbale in tre originali, dei quali uno rimane presso il custode del cimitero, uno a chi prende in consegna l'urna contenenti le ceneri ed il terzo viene trasmesso all'Ufficio dello Stato Civile.

Art. 60

1. Nel rispetto dei principi e delle tipologie dei luoghi di dispersione delle ceneri previsti dalla legge 130/2001 e dalla Legge Regionale 31 ottobre 2007 n. 20, la dispersione delle ceneri, nel rispetto della volontà del defunto, è autorizzata in natura nei seguenti luoghi:
- a) aree pubbliche, secondo la disciplina prevista ai sensi dell'art. 6 comma 2 Legge Regionale 31 ottobre 2007, n. 20
- b) in aree private, in quest'ultimo caso con il consenso scritto del proprietario dell'area, che va allegato alla richiesta di autorizzazione alla dispersione, fermo restando, in ogni caso, che non può avvenire nei centri abitati, quali individuati dall'articolo 3, comma 1, numero 8) del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (nuovo codice della strada). E' fatto divieto ai proprietari di aree private di percepire alcun compenso per l'assenso alla dispersione
Per ora l'Amministrazione Comunale non individua aree pubbliche o aree private per la dispersione, in quanto attende disposizioni normative nazionali o precisazioni regionali.
- c) all'interno del cimitero nelle aree delimitate.
2. La domanda di autorizzazione alla dispersione deve contenere l'indicazione:
- a) del soggetto richiedente, avente la potestà secondo quanto stabilito dalla legge;
- b) del soggetto che provvede alla dispersione delle ceneri;
- c) del luogo, tra quelli consentiti dalla vigente legislazione, ove le ceneri verranno disperse;
- d) disposizione testamentaria del defunto, o dichiarazione convalidata dal Presidente dell'Associazione cui era iscritto il defunto, redatta ai sensi dell'art. 80 del D.P.R. 10 settembre 1990, N. 285, o dichiarazione del coniuge del defunto o della maggioranza dei parenti di pari grado;
- e) dichiarazione di assenso gratuito dei proprietari dell'area privata.
3. Qualora il defunto non abbia individuato l'affidatario delle proprie ceneri oppure la persona incaricata della dispersione la volontà del defunto è eseguita dalla seguenti persone:
- dal coniuge o, in difetto, dal parente più prossimo, individuato secondo gli articoli 74 e seguenti del codice civile e, nel caso di concorso di più parenti dello stesso grado, dalla maggioranza di essi;
 - dall'esecutore testamentario;
 - dal rappresentante legale di associazione che abbia tra i propri fini statutari la cremazione dei cadaveri degli associati, qualora il defunto ne sia iscritto;
 - dal tutore di minore o interdetto.
- In assenza di qualunque indicazione, decorsi 90 giorni dalla cremazione, le ceneri vengono disperse all'interno del cimitero nell'area a ciò destinata dal Piano Regolatore Cimiteriale.

4. I suddetti dati verranno riportati su apposita modulistica che dovrà essere sottoscritta dal richiedente al quale verrà rilasciata copia dell'autorizzazione.
5. Di stabilire che l'Amministrazione Comunale possa eventualmente procedere a controlli sulla collocazione delle ceneri .

Art. 60 bis

Nei cimiteri presenti sul territorio comunale è possibile:

- 1) la tumulazione delle urne cinerarie nelle cellette ossario/loculo/tomba. E' stato previsto nel Piano Regolatore Cimiteriale (approvato con Delibera del Consiglio Comunale n. 27 del 07 giugno 2004) un edificio, (da realizzare), nel Cimitero Comunale di Cavallermaggiore per accogliere le urne cinerarie individuato in progetto, nel settore "B", in area unitaria, tra le due maniche di colombari poste a sud. Nei cimiteri frazionali la disponibilità di cellette ossario sono localizzate nei colombari comunali;
- 2) la possibilità, data dall'art. 2 comma 4 della Legge regionale 31 ottobre 2007 n. 20, nelle aree avute in concessione nei cimiteri, ai sensi degli art. 90 e seguenti del Decreto del Presidente della Repubblica n. 285/1990, ai privati e agli enti di provvedere anche all'inumazione di urne cinerarie a condizione che esse siano realizzate in materiali non deperibili;
- 3) la possibilità di interrare le urne cinerarie nel Cimitero Comunale a condizione che esse siano realizzate in materiali non deperibili, in un campo apposito che è stato previsto dal Piano Regolatore Cimiteriale (approvato con Delibera del Consiglio Comunale n. 27 del 07 giugno 2004) nella sezione "C" angolo sud -ovest, per una durata di anni 15, computati dal giorno dell'inumazione e stipulando apposita concessione;
- 4) la possibilità di dispersione delle ceneri nel cinerario comune previsto dal Piano Regolatore Cimiteriale, approvato con Delibera del Consiglio Comunale n. 27 del 07 giugno 2004 per la raccolta e conservazione in collettivo delle ceneri provenienti dalla cremazione, struttura che è stata prevista in progetto nella sezione "C" angolo sud-ovest, interrando, a condizione che le urne siano realizzate in materiale biodegradabile;
- 5) l'individuazione di un loculo per la funzione di cineraio comune nel Cimitero del Capoluogo per il deposito delle urne.

Art. 60 ter

- 1) Ogni variazione concernente le ceneri o l'urna in cui siano conservate è annotata nei registri di cui all'articolo 52 del decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1990, n. 285.
2. L'art. 7 della Legge Regionale 31 ottobre 2007, n. 20 prevede inoltre che al fine di non perdere il senso comunitario della morte, nel caso di consegna dell'urna cineraria al soggetto affidatario e nel caso di dispersione delle ceneri, per volontà del defunto, espressa attraverso una delle modalità di cui all'art. 3, comma 1, lettera b) della legge 130/2001 sia realizzata nel Cimitero apposita targa, individuale o collettiva, che riporta i dati anagrafici del defunto, che dovrà rispondere a dimensioni e tipologia uniformi, secondo le prescrizioni che verranno fornite dal Comune. L'onere per la fornitura e posa è a carico dei familiari del defunto.
3. E' possibile autorizzare la cremazione dei resti mortali provenienti da esumazione o estumulazione alla scadenza del contratto.

Art. 61

1. Le autopsie, anche se ordinate dall'Autorità Giudiziaria, devono essere eseguite da medici legalmente abilitati all'esercizio professionale.
2. I risultati delle autopsie devono essere comunicati al Sindaco e da quest'ultimo al Direttore Sanitario della A.S.L. o delle A.S.L. interessate per la eventuale rettifica della scheda di morte di cui all'art. 1 D.P.R. 285/90. Il contenuto della comunicazione deve essere limitato alle

- notizie indispensabili per l'eventuale rettifica della scheda.
3. Quando come causa di morte risulta una malattia infettiva-diffusiva compresa nell'apposito elenco pubblicato dal Ministero della sanità, il medico che ha effettuato l'autopsia deve darne d'urgenza comunicazione al Sindaco e al Direttore Sanitario dell'A.S.L. competente ed essa vale come denuncia ai sensi dell'art. 254 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, e successive modifiche.
 4. Le autopsie su cadaveri portatori di radioattività devono essere eseguite seguendo le prescrizioni di cui all'art. 38 D.P.R. 285/90.
 5. Quando nel corso di una autopsia non ordinata dall'autorità giudiziaria si abbia il sospetto che la morte sia dovuta a reato, il medico settore deve sospendere le operazioni e darne immediata comunicazione all'autorità giudiziaria.

Art. 62.

1. I trattamenti per ottenere l'imbalsamazione del cadavere devono essere eseguiti, sotto controllo del Direttore Sanitario dell'Azienda Sanitaria Locale, da Medici legalmente abilitati all'esercizio professionale e possono essere iniziati solo dopo che sia trascorso il periodo di osservazione.
2. Per fare eseguire su di un cadavere l'imbalsamazione deve essere richiesta apposita autorizzazione al Sindaco che la rilascia previa presentazione di:
 - a) una dichiarazione di un Medico incaricato dell'operazione, con l'indicazione del procedimento che intende eseguire e del luogo e dell'ora in cui la effettuerà;
 - b) distinti certificati del Medico curante e del Medico necroscopo che escludono il sospetto che la morte sia dovuta a reato.
3. Il trattamento antiputrefattivo di cui all'art. 20 è eseguito dal Direttore Sanitario o da altro personale tecnico da lui delegato, dopo che sia trascorso il periodo di osservazione di cui agli articoli 8 e seguenti del D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285.

Art. 63.

1. L'imbalsamazione di cadaveri portatori di radioattività, qualunque sia il metodo eseguito, deve essere effettuata osservando le prescrizioni di legge vigenti in materia di controllo della radioattività ambientale e con la sorveglianza fisica degli operatori a mente degli articoli 9 e 69 del Decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1964, n.° 185.

CAPO VII

ORDINAMENTO GENERALE DEI SERVIZI CIMITERIALI E PERSONALE ADDETTO

Art. 64.

1. Fatto salvo quanto previsto dall'art. 50 del D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285 il Sindaco può autorizzare, per giustificati motivi, la sepoltura e, compatibilmente con le disponibilità, concedere sepoltura a pagamento anche ai non residenti deceduti fuori del Comune.

Art. 65.

1. Il cimitero comprende:
 - a) un'area destinata ai campi di inumazione;
 - b) un'area destinata alla costruzione di sepolture a sistema di tumulazione individuale, per famiglie e collettività (con spazi e loculi di varia natura);
 - c) una camera mortuaria;
 - d) i servizi destinati al pubblico e agli operatori cimiteriali;

- e) un ossario comune;
- f) un edificio (colombario) per raccogliere le urne cinerarie o i resti delle salme mineralizzate.

Art. 66.

1. Il servizio di custodia del cimitero è assicurato dal seguente personale:
 - a) un responsabile del servizio facente anche le funzioni di custode e necroforo;
 - b) gli addetti ai lavori nel cimitero saranno sottoposti a vaccinazione antitetanica.

Art. 67.

1. Il responsabile del servizio:
 - a) ritira e conserva presso di sé l'autorizzazione di cui all'art. 6 del D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285;
 - b) tiene aggiornato l'apposito registro previsto dall'art. 52 del D.P.R. di cui sopra;
 - c) è tenuto a denunciare all'Autorità Giudiziaria ed al Sindaco chiunque esegue sulle salme operazioni nelle quali possa configurarsi il sospetto di reato di vilipendio di cadavere previsto dall'art. 410 del codice penale.

Art. 68.

1. Il custode del cimitero:
 - a) Ritira l'apposita autorizzazione rilasciata dal Sindaco all'incaricato del trasporto di un cadavere come previsto dall'art. 23 del D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285;
 - b) assiste a tutte le esumazioni e estumulazioni e vigila sui servizi di seppellimento, sui trasporti di feretri o cadaveri;
 - c) provvede alla tenuta dei registri e alla sorveglianza del cimitero;
 - d) si accerta che i feretri destinati ad essere chiusi in celle murali, siano internamente muniti di cassa metallica saldata a fuoco;
 - e) vigila perché non si commettano guasti, furti, disordini ed atti indecorosi nell'interno del cimitero e nelle sue attinenze e perché le persone entrate nel cimitero si conformino alle prescrizioni regolamentari;
 - f) esegue i lavori di piccola manutenzione, come il profilamento dei lembi, lo spianamento dei viali e dei sentieri, lo spurgo dei fossi, la regolarizzazione delle piante, delle siepi, dei cespugli e dei fiori, lo sgombrò della neve dal suolo viabile.
 - g) impedirà che, senza avviso od autorizzazione del Comune, vengano asportati dal cimitero materiali di qualsiasi natura;
 - h) si accerta che quotidianamente sia preparato il numero di fosse occorrenti all'interramento dei cadaveri per il giorno successivo, regolandosi sulla media della mortalità giornaliera;
 - i) vigila sull'osservanza dell'orario di accesso al pubblico del cimitero stabilito dalla G.C.;
 - l) vigila sull'attività delle ditte private che eseguono lavori nel cimitero, e ne coordina l'accesso secondo le disposizioni impartitegli dal Sindaco o dall'Assessore da quest'ultimo delegato;
 - m) assiste il Direttore Sanitario e ne richiede l'intervento in ogni caso di necessità.

Capo VIII

NORME DI SERVIZIO

Art. 69.

1. Speciale incarico del custode, è quello delle tumulazioni ed esumazioni dei cadaveri.
2. Egli deve perciò, scavare le fosse, ricevere i cadaveri alle porte del cimitero, trasportarli al luogo di inumazione o tumulazione, calarli nelle fosse o deporli nelle celle murali, riempire le

fosse, visitarle frequentemente, riparando i cedimenti e otturando le screpolature che si riscontrassero nel terreno, esumare e trasportare le salme di cui fosse ordinato il collocamento in altro sito, autopsie e disinfezioni e compiere altri simili servizi.

3. Vigila per la sicurezza e buona conservazione di quanto esiste nel cimitero.
4. È al servizio esclusivo del Comune, quindi il tempo che a lui sopravanza dalle suaccennate occupazioni deve impiegarlo nel servizio di pulizia del cimitero e sue dipendenze interne ed esterne, secondo gli ordini che riceve.

Art. 70.

1. Il custode del cimitero urbano dipende amministrativamente dal Sindaco, o in mancanza del Sindaco:
 - a) dall'Ufficio Tecnico per tutto quanto riguarda gli edifici, i viali, sentieri, spazi ecc.;
 - b) dall'Ufficio dello Stato Civile per la tenuta dei registri;
2. Il custode, quando è nell'esercizio delle sue funzioni, veste la divisa o porta i distintivi, che gli saranno somministrati dal Comune.

Art. 71.

1. Il personale deve usare dei locali con tutti i riguardi e la pulizia necessari affinché non abbiano a subire danni di sorta.

Art. 72.

1. Nessun cadavere può essere sepolto nei cimiteri senza il permesso rilasciato per iscritto dal Sindaco per mezzo dell'Ufficio di Stato Civile.
2. Tale atto sarà ritirato dal custode del cimitero alla consegna d'ogni singola salma, per essere poi periodicamente riconsegnato al Comune. Potranno essere temporaneamente depositati nelle camere mortuarie i feretri, qualora si sia ottenuta autorizzazione dal Sindaco o dai suoi delegati.
3. Tale deposito però non potrà in nessun caso oltrepassare la durata che sarà stata indicata nell'accennata autorizzazione.
4. Del pari, salvo il caso di esumazioni ordinate dall'Autorità Giudiziaria, non si potranno praticare esumazioni per qualsiasi motivo senza il permesso del Sindaco, e l'osservanza delle condizioni che verranno disposte.

Art. 73.

1. Nelle sepolture dei campi comuni si ripongono i cadaveri delle persone che non abbiano acquisito il diritto di tumulazione in sepolture particolari.
2. Esse si fanno con un ordine prestabilito entro fosse scavate nei grandi spazi scoperti, a tal uso destinati.
3. Sono soggette a rotazione ordinaria, cioè il terreno non potrà esservi smosso per praticarvi nuove inumazioni, se non dopo che siano trascorsi dieci anni dalla precedente inumazione.

Art. 74.

1. Ciascuna delle fosse per inumazione deve essere scavata a due metri di profondità dal piano di superficie del cimitero, e, dopo che vi sia stato depositato il feretro, deve essere colmata in modo che la terra scavata alla superficie sia messa attorno al feretro e quella affiorata dalla profondità venga alla superficie.

2. Le fosse per inumazioni di cadaveri di persone di oltre dieci anni di età debbono avere nella loro parte più profonda (m. 2) la lunghezza di m. 2,20 e la larghezza di m. 0,80 e debbono distare almeno m. 0,50 da ogni lato.
3. I vialetti fra le fosse non potranno invadere lo spazio destinato all'accoglimento delle salme, ma devono essere tracciati, lungo il percorso delle spalle di m. 0,50 che separeranno fossa da fossa, e saranno provvisti di sistemi fognanti destinati a convogliare le acque meteoriche lontano dalle fosse di inumazione.

Art. 75.

1. È stretto dovere degli inservienti di seguire, nella preparazione delle fosse e nelle sepolture comuni l'ordine prestabilito da chi vigila sul servizio, senza fare interruzioni, o salti tra fila e fila e fra fossa e fossa, rifiutandosi a qualsiasi richiesta che in senso opposto fosse fatta, salvi gli ordini che loro venissero impartiti di volta in volta in taluni casi speciali.
2. Quando con tale ordine siasi occupato tutto lo spazio destinato alle sepolture comuni, si ricomincerà il lavoro per le inumazioni scavando le nuove fosse negli spazi occupati dalle più antiche inumazioni, sempreché queste durino da dieci anni, come accenna l'art. 51.

Art. 76.

1. Nelle sepolture comuni è assolutamente vietata la inumazione di cadaveri entro casse metalliche, la costruzione di tombe in muratura e di qualsiasi altra opera muraria.
2. Ogni fossa sarà contraddistinta, a cura del Comune, da un cippo portante un numero progressivo e l'anno di seppellimento; sul cippo, sempre a cura del Comune verrà applicata una targhetta di materiale inalterabile con l'indicazione del nome e cognome e della data di nascita e di morte del defunto.
3. Su tale targhetta, previa approvazione del Comune, è permesso collocare la fotografia del defunto ed altre diciture.
4. È permesso il deposito sulle fosse, di fiori e ghirlande.
5. Scaduto il termine oltre il quale ricominceranno le inumazioni in un determinato scomparto del cimitero, sarà in esso collocato un avviso permanente e gli aventi diritto potranno raccogliere e far trasportare le ossa e ritirare oggetti e ricordi di loro spettanza.
6. Scaduti sei mesi dalla data dell'avviso ogni cosa cadrà in proprietà del Comune.

Art. 77.

1. L'Istituto o la persona che denuncia un decesso dovrà, pagandone l'importo, ove si tratti di sepolture in luoghi concessi a pagamento, ritirare dal Comune una targhetta metallica portante impresso un numero progressivo, nonché l'indicazione dell'anno in cui avvenne il decesso.
2. Questa targhetta dovrà essere fissata sul feretro. Il numero verrà iscritto in apposita colonna del registro di cui all'art. 67.

Capo IX

POLIZIA DEL CIMITERO

Art. 78.

1. Il cimitero sarà aperto al pubblico secondo le disposizioni impartite dalla Giunta Comunale, che saranno affisse all'ingresso del cimitero.

Art. 79.

1. I cavalli, le vetture, le biciclette, le automobili ed in genere qualsiasi veicolo potrà introdursi nel cimitero soltanto per servizio del medesimo. E' assolutamente vietata l'introduzione dei cani o di altri animali anche se tenuti a catena od al guinzaglio. Sarà pure proibito l'ingresso ai ragazzi se non accompagnati per mano da persone adulte. È proibito passare attraverso i campi e attraversare le fosse. Il passaggio attraverso i campi deve avvenire lungo il sentiero di ciglio delle fosse medesime e per la via più diretta, onde portarsi verso una tomba di propri familiari.

Art. 80.

1. Il viale centrale, come i laterali, i sentieri, gli interstizi fra tomba e tomba, saranno tenuti nel miglior ordine; così nei campi comuni e nella zona delle fosse private l'erba sarà frequentemente estirpata o tagliata; quindi bruciata nell'interno del cimitero. Le ossa eventualmente scoperte saranno ad opera e cura del custode raccolte e depositate nell'ossario.

Art. 81.

1. Ogni coltivazione, che non sia quella di semplici arbusti sempre verdi sulle sepolture particolari, è vietata in tutta l'estensione del cimitero.

Art. 82.

1. È lasciata facoltà alle famiglie dei defunti tanto nei campi comuni, quanto nelle tombe private, di tenere con speciale cura le tombe medesime, le lapidi, le croci, i cippi, ecc.
2. Se questi però, per il tempo e per le intemperie, venissero a cedere, quando non possono più essere rimessi a posto, sarà cura del custode di ritirarli per essere distrutti od usati per costruzioni nel cimitero qualora, dietro avviso del custode, non fossero ritirati o riparati dalle famiglie interessate entro un mese.

Art. 83.

1. Il Comune ha diritto di far rimuovere le ornamentazioni anche provvisorie e temporanee in generale, ogni qualvolta le giudichi indecorose ed in contrasto con l'austerità del luogo; come pure di provvedere alla rimozione di quelle pericolanti, collocate sopra sepolture private abbandonate per incuria o per morte degli aventi diritto.
2. È fissato in 15 giorni, decorrenti dalla data del funerale, il termine massimo per la rimozione delle composizioni floreali dei funerali a cura dei privati; in caso di non ottemperanza a quanto sopra disposto, il custode del cimitero o suo sostituto, decorso il suddetto termine, provvederà d'ufficio alla rimozione delle su citate composizioni floreali nonché al relativo smaltimento del materiale nel circuito di raccolta rifiuti urbani/differenziati

Art. 84.

1. Qualunque asportazione di materiali o di oggetti ornamentali dal cimitero è vietata, come è vietato asportare dal cimitero anche i semplici fiori, gli arbusti o le corone.

Art. 85.

1. È assolutamente proibito recar qualsiasi danno o sfregio ai muri in temi del cimitero o delle cappelle, alle lapidi, ecc., com'è proibito di eseguire qualsiasi iscrizione che non sia stata autorizzata dall'Autorità Comunale.
2. Non è consentito alcun tipo di intervento di unione tra loculi e ossari, tramite ornamenti quali fioriere e lumini

Art. 86.

1. Salvo che ai parenti autorizzati, è assolutamente vietato a chiunque non appartenga all'Autorità od al personale addetto od assistente per legge all'operazione, presenziare alle esumazioni straordinarie.

Art. 87.

1. Chiunque nell'interno del cimitero tenesse un contegno non conveniente, sarà dal custode o da altro personale del cimitero o di Polizia Urbana diffidato ad uscire immediatamente ed anche, ove occorra, accompagnato. Fatto questo, restano salve ed impregiudicate le conseguenze contravvenzionali e penali ai sensi di legge.

Art. 88

1. Il personale addetto ai lavori nel cimitero dovrà risultare in regola con le disposizioni di cui alla legge 5.3.1963, n. 292 e successive modifiche e integrazioni (vaccinazioni antitetanica obbligatoria) e dovrà essere informato della possibilità di usufruire delle prestazioni di cui al decreto del Ministro della Sanità del 04.10.1991 (vaccinazione antiepatite B facoltativa).

Capo X

CONTRAVVENZIONI

Art. 89.

1. La violazione delle disposizioni contenute nel presente Regolamento è soggetta a sanzione amministrativa pecuniaria, salva l'applicazione delle sanzioni penali nei casi previsti, a norma degli artt. 338, 339, 340 e 358 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1256, come modificati per effetto dell'art. 3 della legge 12 luglio 1961, n. 603, e degli articoli 32 e 113 della legge 24 novembre 1981, n. 689.

Capo XI

DISPOSIZIONI FINALI

Art. 90.

1. Per quanto non espressamente indicato, si richiamano le norme contenute nel Regolamento di Polizia Mortuaria approvato con D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285 e nel T.U. delle leggi sanitarie 27 luglio 1934, n. 1265 e alla circolare del Ministero della sanità n. 24 del 24.06.1993

Art. 91.

1. Il presente Regolamento entrerà in vigore dopo la sua esecutività e pubblicazione a sensi di legge.

REGOLAMENTO DI POLIZIA MORTUARIA

INDICE

CAPO I

DEPOSIZIONE DEI CADAVERI NEL FERETRO

Art. 1	Pag. 2
Art. 2	Pag. 2
Art. 3	Pag. 2
Art. 4	Pag. 3
Art. 5	Pag. 3
Art. 6	Pag. 3
Art. 7	Pag. 4
Art. 8	Pag. 4
Art. 9	Pag. 4
Art. 10	Pag. 4

CAPO II

TRASPORTO DEI CADAVERI

Art. 11	Pag. 4
Art. 12	Pag. 4
Art. 13	Pag. 4
Art. 14	Pag. 5
Art. 15	Pag. 5
Art. 16	Pag. 5
Art. 17	Pag. 5
Art. 18	Pag. 5
Art. 19	Pag. 6
Art. 20	Pag. 6
Art. 21	Pag. 6
Art. 22	Pag. 6
Art. 23	Pag. 6
Art. 24	Pag. 7
Art. 25	Pag. 7
Art. 26	Pag. 7

Capo III INUMAZIONI

Art. 27	Pag. 7
Art. 28	Pag. 7
Art. 29	Pag. 8
Art. 30	Pag. 8
Art. 31	Pag. 8
Art. 32	Pag. 8
Art. 33	Pag. 8
Art. 34	Pag. 9
Art. 35	Pag. 9

CAPO IV
TUMULAZIONI (Sepolture private)

Art. 36	Pag. 9
Art. 37	Pag. 9
Art. 38	Pag. 9
Art. 39	Pag. 9
Art. 40	Pag. 10
Art. 41	Pag. 10
Art. 41 bis	Pag. 10
Art. 42	Pag. 11
Art. 43	Pag. 11
Art. 43 bis	Pag. 11
Art. 44	Pag. 13
Art. 45	Pag. 13
Art. 46	Pag. 13
Art. 47	Pag. 14
Art. 48	Pag. 14
Art. 48 bis	Pag. 15
Art. 48 ter	Pag. 15
Art. 48 quater	Pag. 16
Art. 49	Pag. 16
Art. 49 bis	Pag. 16

CAPO V
ESUMAZIONI ED ESTUMULAZIONI

Art. 50	Pag. 16
Art. 51	Pag. 17
Art. 52	Pag. 17
Art. 53	Pag. 17
Art. 54	Pag. 17
Art. 55	Pag. 18
Art. 56	Pag. 18
Art. 57	Pag. 18

CAPO VI
CREMAZIONI, IMBALSAMAZIONI, AUTOPSIE

Art. 58	Pag. 18
Art. 59	Pag. 19
Art. 60	Pag. 20
Art. 60 bis	Pag. 21
Art. 60 ter	Pag. 21
Art. 61	Pag. 21
Art. 62	Pag. 22
Art. 63	Pag. 22

CAPO VII
ORDINAMENTO GENERALE DEI SERVIZI CIMITERIALI E PERSONALE ADDETTO

Art. 64	Pag. 22
Art. 65	Pag. 22
Art. 66	Pag. 23
Art. 67	Pag. 23
Art. 68	Pag. 23

CAPO VIII
NORME DI SERVIZIO

Art. 69	Pag. 23
Art. 70	Pag. 24
Art. 71	Pag. 24
Art. 72	Pag. 24
Art. 73	Pag. 24
Art. 74	Pag. 24
Art. 75	Pag. 25
Art. 76	Pag. 25
Art. 77	Pag. 25

CAPO IX
POLIZIA DEL CIMITERO

Art. 78	Pag. 26
Art. 79	Pag. 26
Art. 80	Pag. 26
Art. 81	Pag. 26
Art. 82	Pag. 26
Art. 83	Pag. 26
Art. 84	Pag. 27
Art. 85	Pag. 27
Art. 86	Pag. 27
Art. 87	Pag. 27
Art. 88	Pag. 27

CAPO X
CONTRAVVENZIONI

Art. 89	Pag. 27
---------	---------

CAPO XI
DISPOSIZIONI FINALI

Art. 90	Pag. 28
Art. 91	Pag. 28